

## **ATTO COSTITUTIVO**

### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STUDIO IAVARONE**

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 luglio alle ore 10.00, in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Monsignor Laera n. 47, si sono riuniti, per costituire un'associazione sportiva dilettantistica, i seguenti signori:

1. Iavarone Francesco Paolo, nato a Gioia del Colle (BA) il 15/12/1983 e residente in Acquaviva delle Fonti alla Via Monsignor Laera n. 47, c.f. VRN FNC 83T15 E038V;
2. Iavarone Felice, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 06/02/1951 e residente in Mottola alla Via Leonardo Da Vinci n.64, c.f. VRN FLC 51B06 E263F;
3. Colacicco Caterina, nata a Gioia del Colle (BA) il 03/06/1953 ed ivi residente alla Via Della Resistenza n.5, c.f. CLC CRN 53H43 E038L.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Iavarone Francesco Paolo, il quale, a sua volta, nomina a segretario la Sig.ra Colacicco Caterina.

Dà quindi lettura dello statuto sociale predisposto, che, dopo ampia discussione, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità nella stesura allegata al presente atto.

Tale statuto stabilisce, in particolare, che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e sul principio delle pari opportunità, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.

Lo statuto contiene l'impegno ad esercitare con lealtà l'attività sportiva osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport, le norme di funzionamento e di amministrazione dell'associazione.

I presenti inoltre deliberano:

**1 - L'associazione venga denominata "STUDIO IAVARONE ASD", con sede in Acquaviva delle Fonti alla Via Monsignor Laera n. 47.**

Si potranno istituire sedi secondarie e unità locali ai fini dello svolgimento delle attività sociali.

**2** - La quota ordinaria di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo esercizio sociale anno viene determinata in euro 20,00 (venti/00).

**3** - Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione. I soci fondatori versano nelle casse sociali a titolo di patrimonio iniziale la somma di euro 600 (seicento//00)

**4** - All'unanimità vengono eletti i seguenti signori componenti il Consiglio Direttivo:

Presidente:            Sig. -            Iavarone Francesco Paolo

Vice presidente:    Sig. -            Iavarone Felice

Segretario:           Sig.ra -          Colacicco Caterina

Alle ore 12.00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente scioglie l'assemblea.

Acquaviva delle Fonti, 17/07/2018

Presidente:            Sig. - Iavarone Francesco Paolo

\_\_\_\_\_

Vice presidente:    Sig. - Iavarone Felice

\_\_\_\_\_

Segretario:           Sig.ra – Colacicco Caterina

\_\_\_\_\_

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STUDIO IAVARONE**

**Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE** - Sulla base dell'articolo 18 della costituzione italiana e degli artt. 36, 37, 38 del codice civile, è costituita l'associazione sportiva denominata:

**“STUDIO IAVARONE ASD”**, con sede in Acquaviva delle Fonti alla Via Monsignor Laera n. 47.

**Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ** - L'associazione sportiva ha lo scopo di:

- sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità. Con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
- incentivare la crescita umana e sociale dei propri soci, promuovendo e gestendo attività culturali, ricreative, educative, incontri con professionisti del settore, compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento di attività sportive.
- coltivare il proprio compito educativo, favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità organizzando gite, viaggi, soggiorni e vacanze a tema per i soci.
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività svolte, utilizzando anche mezzi quali siti internet o strumenti multimediali affini.
- realizzare prodotti audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto idoneo e necessario a supportare gli scopi e i valori sociali, curandone anche la distribuzione.
- promuovere, attraverso valutazioni della composizione corporea, studi sui bisogni energetici e nutrizionali, il benessere psicofisico dell'associato.
- esercitare con lealtà le attività osservando principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati. Opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

**Art. 3 – DURATA** - La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

- A)** possono essere soci dell'associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità;
- B)** non sono ammessi soci temporanei;
- C)** le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
- D)** l'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo o dell'organo delegato, ratificare tale ammissione entro 30 giorni;
- E)** tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- F)** i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
- G)** sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché: non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi passate in giudicato, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno; non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- H)** per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
- I)** i soci sono tenuti:
  - al pagamento della quota sociale e di eventuali quote contributive mensili e/o altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva;
  - all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- L)** i soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;

- qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione sportiva.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione, i soci possono ricorrere in prima istanza all'assemblea dei soci.

**Art. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** - Gli organi dell'associazione sportiva sono l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

**Art. 6 - L'ASSEMBLEA** - L'assemblea della associazione sportiva

- è l'organo sovrano della associazione sportiva;
- è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; non sono ammesse deleghe;
- è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei soci.
- La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione, mediante affissione presso la sede ed i luoghi ove si svolgono le attività associative ovvero comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità; indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva e modifica eventuali regolamenti.

Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del presidente è convocata con all'odg:

- elezione del presidente;
- determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'associazione;
- elezione, su proposta del presidente, di uno o più vice presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, tenendo conto che devono essere, comunque, attribuite le responsabilità dell'organizzazione dell'amministrazione;

Le delibere dell'assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

#### **Art. 7 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

- A)** L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto;
- B)** l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- C)** trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 8 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- A)** L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- B)** l'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

- A)** E' l'organo esecutivo dell'associazione sportiva;
- B)** sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci e ne vigila lo svolgimento;
- C)** dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;
- D)** è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina associata se riconosciute dal cono, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- E)** nel caso l'assemblea gli abbia delegato l'elezione del presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del presidente, procede all'attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

**Art. 10 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta

l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

**Art. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, se non si sia provveduto a delegare tale compito al Presidente;
- redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 12 - IL PRESIDENTE**

- A)** Ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- B)** se delegato dal Consiglio direttivo può ratificare l'ammissione di nuovi associati;
- C)** convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni;
- D)** stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- E)** in caso di impedimento o di prolungata assenza del presidente, il vice presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- F)** il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

**Art. 13 - PROCESSI VERBALI** - Di tutte le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un processo verbale, che va trascritto negli appositi libri sociali;

**Art. 14 - IL RENDICONTO**

- A) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;
- B) il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
- C) copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

**Art. 15 - ANNO SOCIALE** - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

#### **Art. 16 – PATRIMONIO**

- A) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'associazione la divisione del fondo comune;
- B) data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

#### **Art. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

- A) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe;
- B) l'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione;
- C) la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



**Art. 18 - NORME DI RINVIO** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, nonché le norme del codice civile.

Letto approvato e sottoscritto.

Acquaviva delle Fonti, 17/07/2018

Presidente:                    Sig. - Iavarone Francesco Paolo

\_\_\_\_\_

Vice presidente:            Sig. - Iavarone Felice

\_\_\_\_\_

Segretario:                    Sig.ra – Colacicco Caterina

\_\_\_\_\_